

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1728-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VENUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1961

Comunicata alla Presidenza il 10 aprile 1962

Provvedimenti a favore degli invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1728, che porta il titolo « Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili » si propone di assicurare ai cittadini parzialmente inidonei a proficuo lavoro l'inserimento nell'attività produttiva della Nazione.

Sono considerati « mutilati e invalidi civili » quei cittadini che sono affetti da minorazioni fisiche non dipendenti da cause di guerra o di lavoro o di servizio, e cioè tutti i cittadini minorati per nascita, per malattia, o per altre cause (esempio: cause violente, come incidenti stradali, eccetera) che non usufruiscono di alcuna forma di assistenza che li liberi dalla schiavitù del bisogno e che appresti i mezzi idonei al loro recupero ai fini produttivi.

Se esaminiamo la nostra legislazione sulle assunzioni obbligatorie, troviamo numerose disposizioni, emanate appunto allo scopo di favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di alcune categorie di persone. Infatti hanno diritto all'assunzione obbligatoria al lavoro i mutilati ed invalidi di guerra; i mutilati ed invalidi civili di guerra; i mutilati ed invalidi per servizio; gli orfani di guerra o per servizio; i profughi; gli invalidi del lavoro. E di particolari, anche se limitate, previdenze, godono anche i sordomuti, i ciechi e gli ex tubercolotici.

Se è confortevole che la società, e per essa lo Stato, abbia già provveduto, sia pure con mezzi non ancora del tutto adeguati, ad alcune categorie di invalidi, riteniamo giusto ed umano che anche agli altri invalidi civili sia data la possibilità di vivere dignitosamente, assicurando loro un posto di lavoro o favorendo il loro recupero alla attività produttiva.

Il presente disegno di legge, definiti i soggetti nei mutilati e invalidi civili che presentano una riduzione non inferiore al 40 per cento della capacità lavorativa, fissa le provvidenze a loro favore le quali concernono l'assunzione obbligatoria da parte dei privati datori di lavoro, la qualificazione e riliquificazione professionale in appositi centri e corsi specializzati; il riconoscimento della preferenza, a parità di merito, nei con-

corsi per l'accesso agli impieghi civili dello Stato e la riserva di posti a favore dei mutilati e invalidi civili per quanto riguarda il personale ausiliario e il personale salariato sui contingenti e nei ruoli del personale dello Stato.

Il presente disegno di legge prevede inoltre l'istituzione in ogni Provincia di apposite Commissioni sanitarie, cui spetta il compito di accertare la minorazione fisica, la causa invalidante e il grado di capacità lavorativa dei soggetti interessati.

Questi dati, non soltanto servono per la corretta attuazione dei provvedimenti previsti, ma costituiscono il presupposto per valutare, con una certa precisione, anche gli altri aspetti del problema, come l'assistenza sanitaria e l'assegno vitalizio, e per approntare i necessari e adeguati strumenti legislativi.

* * *

L'art. 1 sancisce l'obbligo dell'assunzione da parte dei privati datori di lavoro, i quali in occasione di nuove assunzioni sono tenuti ad occupare un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori validi assunti, fino a raggiungere la proporzione di un invalido per ogni 50 dipendenti in forza.

L'art. 2 ha lo scopo di favorire l'occupazione dei mutilati e invalidi civili qualificati o specializzati. Perciò esso conferisce ai datori di lavoro la facoltà di assumere direttamente i minorati aventi una qualifica impiegatizia o una particolare qualificazione professionale, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o da corsi di formazione professionale.

Le assunzioni, invece, degli invalidi privi di detti requisiti si effettuano in base a richiesta numerica fatta tramite gli Uffici di collocamento e in conformità all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'art. 3 fissa l'età e il grado d'invalidità, definisce chi debba considerarsi, agli effetti del presente disegno di legge, mutilato o invalido civile e non fa distinzione, nè in-

troduce limiti diversi, per gli appartenenti all'uno o all'altro sesso.

L'art. 4, allo scopo di qualificare e rieducare fisicamente e professionalmente gli invalidi civili, deferisce al Ministro del lavoro la facoltà di determinare la percentuale dei posti da riservare ai lavoratori nei normali corsi di addestramento professionale e prevede la possibilità per i minorati civili, impediti fisicamente a frequentare detti corsi, di essere ammessi ad appositi corsi istituiti nei Centri di rieducazione professionale dell'I.N.A.I.L. e dell'Opera nazionale invalidi di guerra, oppure a Centri di rieducazione professionale promossi o autorizzati dallo stesso Ministro del lavoro.

L'art. 5 prevede l'istituzione di Commissioni sanitarie a cui spetta l'accertamento della qualifica di invalido civile e del grado di riduzione della capacità lavorativa. Gli organi collegiali predetti sono composti, oltre che da funzionari statali, anche da sanitari di enti specializzati nel campo dell'infortunistica e dell'invalidità.

L'art. 6 stabilisce le modalità per l'iscrizione nel ruolo degli aspiranti al collocamento obbligatorio.

Stabilita, con le norme contenute nell'articolo 7, la parità di trattamento economico e giuridico da garantire agli invalidi, si definiscono poi con l'articolo 8 le modalità attinenti alle denunce sulla situazione occupativa dei validi, costituente base imponibile, denunce che i privati datori di lavoro sono tenuti ad effettuare periodicamente.

I successivi articoli 9 e 10 fissano le penalità a carico delle aziende private inadempienti agli obblighi di legge.

Nell'art. 11 sono previste agevolazioni a favore degli appartenenti alla categoria invalida nei concorsi, e assunzione obbligatoria senza concorso nei posti iniziali della carriera ausiliaria e del personale operaio delle pubbliche Amministrazioni.

L'art. 12 prescrive le modalità concernenti la trasmissione delle denunce periodiche dei posti disponibili e della correlativa occupazione di invalidi nelle dette amministrazioni.

L'art. 13 stabilisce che la vigilanza per l'applicazione della legge spetta al Ministero del lavoro, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

L'art. 14, infine, prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni per unificare in un solo prospetto riepilogativo numerico i dati e le notizie che i privati datori di lavoro sono tenuti periodicamente ad inviare ai competenti uffici od enti per consentire l'applicazione delle leggi relative alla assunzione obbligatoria al lavoro degli appartenenti alle varie categorie di mutilati ed invalidi.

EMENDAMENTI. — Il titolo originario del disegno di legge è stato corretto con l'aggiunta della parola « mutilati » sia per farlo corrispondere alla dizione già in uso (per esempio, « mutilati e invalidi di guerra ») sia perchè negli articoli del disegno di legge si fa sempre riferimento a « mutilati e invalidi civili ».

Al secondo comma dell'articolo 1 si è ritenuto di escludere dall'obbligo dell'assunzione, e soltanto per quanto concerne il personale navigante, anche le imprese di navigazione « marittima ». Poichè il personale di dette imprese deve rispondere al requisito di piena idoneità fisica, la mancata aggiunta nel testo governativo della parola « marittima » è da attribuirsi a pura omissione.

Infatti un'esenzione analoga è già prevista per l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro (articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, numero 1222) e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (articolo 14, ultimo comma, della legge 2 giugno 1950, numero 375).

Inoltre la materia dell'idoneità fisica della gente di mare è regolata anche da altre norme legislative, come pure dalla convenzione internazionale n. 73 (Seattle 1946), divenuta obbligatoria in Italia.

Art. 2. — L'ultimo comma viene soppresso. La Commissione ritiene che i motivi che legittimano la concessione di parziali esoneri dalle assunzioni obbligatorie dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio, siano valide anche per i mutilati e invalidi civili. Non si capisce infatti perchè, dove non può trovare impiego un mutilato o invalido di guerra o per servizio, possa invece essere occupato un mutilato o invalido civile.

Inoltre esso sarebbe in contrasto con l'articolo 56 della legge 13 marzo 1958, n. 365, il quale stabilisce che i posti, in tal caso, siano occupati da orfani di guerra o per servizio.

Art. 3. — Trattasi di correggere un errore materiale. Il riferimento va fatto all'articolo 5, che contempla non una, ma due Commissioni.

Art. 5. — Si è ritenuto opportuno aggiungere, per ovvie ragioni, che, davanti alle Commissioni di accertamento dell'invalidità, l'interessato possa essere assistito da un medico di fiducia.

* * *

Questo disegno di legge viene ad aggiungersi ai numerosi provvedimenti di cui, specie in questi ultimi tempi, si è arricchita e va tuttavia arricchendosi la legislazione italiana: provvedimenti che tendono ad attuare un sistema di sicurezza sociale che dia ai cittadini la possibilità di vivere più serenamente e più dignitosamente la loro terrena esistenza.

Superato il tradizionale concetto caritativo, viene oggi affermato il principio che ogni cittadino ha diritto all'assistenza in quanto membro della società: è il principio esplicitamente riconosciuto dall'articolo 38

della Costituzione. E il presente disegno di legge rende appunto operante, almeno in parte, il precetto costituzionale che prescrive per i minorati e gli inabili il diritto alla educazione e all'avviamento professionale.

Certamente la via per giungere alla totale applicazione dell'intero precetto costituzionale è assai ardua e comporta non indifferenti oneri finanziari. Ciò, tuttavia, non deve impedire che il problema sia affrontato e, anche se gradualmente, risolto.

Il Governo, che col presente disegno di legge si è mosso, siamo certi che non si fermerà.

Ma se per la soluzione di questo problema occorrono provvedimenti legislativi, è necessaria anche una coscienza, e un costume, che consideri l'assistenza un dovere morale di tutti.

Questa nostra raffinata civiltà che si occupa e si preoccupa perfino della protezione degli animali, non può lasciare che dei nostri fratelli martoriati nella carne e nello spirito (l'umiliazione è la conseguenza della loro inferiorità fisica) si occupi quasi esclusivamente la carità di private istituzioni o la carità e l'abnegazione di un Cottolengo, di un Don Gnocchi, e di altri religiosi che sono grandi, ma isolati benefattori.

Il problema va affrontato con mezzi più adeguati che soltanto lo Stato può reperire. L'attuale situazione economica e il riordinamento del nostro apparato assistenziale possono consentire (cosa che, se non impossibile, certamente era più difficile nel passato) di disporre i mezzi necessari per inserire i minorati recuperabili o riqualificabili nella società come membri attivi e operanti, e per dare a tutti, recuperabili o no, il minimo indispensabile per vivere una vita conforme all'umana dignità.

Onorevoli Senatori, i mutilati e invalidi civili attendono fiduciosi l'approvazione di questo disegno di legge il quale, se non soddisfa tutte le loro esigenze, è tuttavia segno di riconoscimento e di comprensione e apre la via a ulteriori e più vaste provvidenze sociali.

VENUDO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Provvedimenti in favore degli invalidi civili**Art. 1.**

I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 50 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione di 50 superiore a 25.

Le imprese di navigazione aerea non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

Art. 2.

I privati datori di lavoro possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.

Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.

Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità dei criteri previsti dall'articolo 15,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili**Art. 1.***Identico.*

Le imprese di navigazione marittima ed aerea non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

Art. 2.*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Nei casi di riduzione delle aliquote di invalidi di guerra per effetto di concessione di parziale esonero ai sensi dell'articolo 15 della legge 3 giugno 1950, n. 375, i privati datori di lavoro debbono assumere, in eguale proporzione, tanti orfani di guerra e mutilati e invalidi civili, per i quali ultimi sia ammessa l'assunzione diretta a norma del primo comma del presente articolo, quanti sono gli invalidi di guerra non assunti.

Art. 3.

Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 45° anno di età, siano affetti da minorazioni fisiche, non dipendenti da cause di guerra o di lavoro o di servizio, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore al 40 per cento.

La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed ai sordomuti, nonchè ai mutilati ed invalidi civili che, a giudizio della Commissione di cui al successivo articolo 4, abbiano perduto ogni capacità lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidità, riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 45° anno di età, ovvero abbiano conseguito un aumento della capacità lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro.

Art. 4.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può determinare la percentuale dei posti da riservare ai mutilati e invalidi ci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed ai sordomuti, nonchè ai mutilati ed invalidi civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo articolo 5, abbiano perduto ogni capacità lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidità, riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

vili nei normali corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Gli invalidi e mutilati civili la cui minorazione fisica impedisca loro di frequentare i normali corsi di addestramento possono essere avviati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai corsi all'uopo istituiti nei centri di rieducazione professionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altri enti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di appositi centri di rieducazione professionale per gli invalidi e mutilati civili.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può finanziare i corsi e i centri di cui al secondo e terzo comma con le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 5.

Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta dal medico provinciale che la presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra con il compito di accertare la minorazione fisica, la causa invalidante e di valutare il grado della residua capacità lavorativa o di dichiarare l'inabilità permanente a proficuo lavoro dei mutilati e degli invalidi civili che ne facciano richiesta ai fini di ottenere l'iscrizione nell'apposito ruolo di cui al successivo articolo 6.

Le funzioni di segretario di detta Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del competen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

te Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Contro il giudizio della Commissione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione centrale composta da un ispettore generale medico del Ministero della sanità che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, da un medico della Direzione centrale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico della Direzione centrale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

La Commissione centrale è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ha sede presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che rivesta qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

La durata in carica dei detti organi collegiali è di un quinquennio.

Art. 6.

Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è formato, con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, un ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento. A tal fine gli interessati debbono presentare domanda corredata:

a) da una dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui al precedente articolo comprovante l'entità della minorazione e che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione od inva-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Per gli accertamenti davanti alle Commissioni di cui al presente articolo, l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

lidità, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

b) da tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini professionali sia generiche che specifiche risultanti dai precedenti lavorativi o dagli attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A ciascun mutilato o invalido l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che ne dichiara l'idoneità al lavoro, rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

Art. 7.

Ai mutilati ed invalidi civili occupati a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi possono essere licenziati quando lo Ispettorato del lavoro accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità delle persone nonché alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto può essere, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso, avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 5, comma terzo.

Art. 8.

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:

1) il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria professionale e distinto tra personale già in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;

2) il numero, le generalità, la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati.

I privati datori di lavoro che svolgano la propria attività in più provincie sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente per le singole provincie ai competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dal precedente articolo sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a 6 mesi, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Le ammende previste dal presente articolo nonchè le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 10.

Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuata dal contravventore entro quindici giorni da quello della relativa comunicazione, e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

Art. 11.

Nell'ordine delle preferenze a parità di merito per la formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni è aggiunta, in fine, anche quella riferentesi alla categoria dei mutilati e invalidi civili.

I posti iniziali della carriera ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato e delle corrispondenti carriere degli enti pubblici sono conferiti senza concorso, nella proporzione dell'1 per cento dei posti in organico o del contingente numerico, ai mutilati ed invalidi civili in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per l'assunzione ai pubblici impieghi.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad occupare, parimenti senza concorso, mutilati ed invalidi civili nella proporzione del 2 per cento in rapporto al contingente operaio e nei limiti delle vacanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Per quanto si riferisce al contingente operaio delle Amministrazioni dello Stato, la predetta percentuale deve essere osservata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e nei limiti delle vacanze.

È, tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria.

I provvedimenti di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale su istanza sia dei singoli invalidi civili iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili. Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

Per i mutilati ed invalidi civili che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 45° anno.

Art. 12.

Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dovranno contenere oltre i dati e le notizie relativi ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, anche quelli concernenti i mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 14.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con apposito decreto, disposizioni per unificare in un solo prospetto riepilogativo numerico i dati e le notizie che i privati datori di lavoro sono tenuti periodicamente ad inoltrare ai competenti Uffici ed Enti nei termini di legge per ottemperare agli adempimenti connessi all'osservanza delle norme sull'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle varie categorie di mutilati, invalidi ed assimilati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 14.

Identico.